

<i>Csm</i>	Roma	14/04/2009
	Protocollo	P 8394/2009

*Am*  
N. **23** Reg. Circolari

**2009**



Consiglio Superiore della Magistratura

AI MINISTERO  
della GIUSTIZIA  
**ROMA**

ALLA PRESIDENZA  
della Corte di Cassazione  
**ROMA**

ALLA PROCURA GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
**ROMA**

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Presidenza della Repubblica  
**ROMA**

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
**ROMA**

AI PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AL PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
**ROMA**

AI PRESIDENTI  
dei Tribunali  
**LORO SEDI**

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 2219	E. 16 APR. 2009	
UOR A.A.GG.	CC	RUC SABA
Funzione 7	Macroattività 3	Attività 1
Fascicolo G.R.M.	Sottofascicoli MOD. CIRCOLARE.	

V. In Cagliari, addì 16 APR. 2009

Il Procuratore Generale  
Ettore Angioni

*Csm* Roma 14/04/2009  
Protocollo P 8394/2009

AI PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
**LORO SEDI**

AI PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORI  
della Repubblica presso  
i Tribunali  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORI  
della Repubblica presso  
i Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

ALL'ISPETTORATO GENERALE  
del Ministero della Giustizia  
**R O M A**

**OGGETTO – Pratica num. 8/IV/2007** - Modifiche alla circolare n. P-12940/2007 del 25 maggio 2007 riguardanti l'istruttoria relativa alle procedure di cui agli artt. 18 e 19 O.G. a seguito delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 109/2006.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 1° aprile 2009, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevata la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento della circolare sui criteri di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G. (Circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003 come modificata dalla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007) in considerazione della necessità di accelerare l'istruttoria e la definizione delle pratiche di incompatibilità;
- osservato, pertanto, che appare opportuno procedere ad interventi sia sul sistema informatico sia sui tempi della procedura istruttoria con l'introduzione di termini per gli adempimenti previsti in seno ai Dirigenti degli uffici giudiziari ed ai Consigli giudiziari al fine di consentire al Consiglio una contestuale osservazione dello sviluppo della procedura di rilevazione per via informatica;

delibera

- di approvare le modifiche alla circolare sui criteri di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G. (Circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003 come modificata dalla Circolare n. P-12945 del 23 maggio 2007) secondo il testo allegato (All. 1) con la correlata relazione (All. 2);

*Csm* Roma 14/04/2009  
Protocollo P 8394/2009

- di approvare i moduli complementari alla rilevazione delle incompatibilità per via informatica (All. 3);
- di indicare nel termine del 1° giugno 2009 la data oltre la quale le modifiche di circolare entreranno in vigore unitamente al nuovo regime di informatizzazione della procedura."

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*

*Csm* Roma 14/04/2009  
Protocollo P 8394/2009

## All. 1

Modifica alla circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003, successivamente aggiornata con delibera del 23 maggio 2007 a seguito della modifica legislativa introdotta dal D.L.gs n. 109/2006 degli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario (Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007).

Il punto 44 (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione) è sostituito dal seguente:  
44. (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 R. D. n. 12/1941, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. L'obbligo di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo quale che sia l'ufficio giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgano la professione. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il punto 45 (Rapporti fra magistrati. Obbligo di dichiarazioni) è sostituito dal seguente:  
45. (Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31 e 43 della presente circolare.

In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il punto 46 (Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione) è sostituito dal seguente:  
46. (Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione). Il magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 44 e 45 della presente circolare:

- a) da magistrato ordinario in tirocinio, al momento in cui indica la sede di preferenza nell'ambito della procedura di prima assegnazione;
- b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
- c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell'ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
- d) in ogni altro caso in cui occorre procedere d'ufficio alla riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili;

*Csm* Roma 14/04/2009  
Protocollo P 8394/2009

- e) nel termine di sessanta giorni dalla verifica dell'evento da segnalare, in caso di sopravvenienza di una situazione rilevante nella sede giudiziaria in cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato;
- f) ogniqualvolta il Consiglio superiore della magistratura disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al censimento.

La dichiarazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@.

Il punto 47 (Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione) è sostituito dal seguente:

47. [(Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione)]. Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all'atto dell'inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio, al Consiglio superiore della magistratura. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura ([www.cosmag.it](http://www.cosmag.it)), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@.

Il punto 50 (Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari) è sostituito dal seguente:

50. [(Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari)]. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dell'ufficio. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti entro trenta giorni dall'avviso per via informatica di ricezione della comunicazione, utilizzando il programma informatico Valeri@ per l'inoltro: a) nel caso in cui il magistrato dichiari l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito; b) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con professionisti, verifica se l'attività dichiarata dal professionista interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito. Se invece la sede è la stessa, il Dirigente dell'Ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predisporre una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che

*Csm* Roma 14/04/2009  
Protocollo P 8394/2009

siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso; c) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della stessa sede, il Dirigente dell'ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato con minore anzianità di ruolo ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tale senso.

Il punto 51 (Adempimenti del Consiglio Giudiziario) è sostituito dal seguente:

51. [(Adempimenti del Consiglio giudiziario).] Entro sessanta giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio mediante il programma informatico Valeri@, il Consiglio giudiziario esprime, un parere motivato, trasmesso sempre tramite il programma informatico Valeri@, sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dell'ufficio a cui costoro appartengono.

Dopo il punto 51 è inserito il punto 51bis:

51 bis. (Cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità). In ogni caso in cui venga meno la situazione che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità il magistrato deve farne immediata comunicazione utilizzando il sistema informatico prima dell'esaurimento della fase pre-istruttoria prevista dai punti 50 e 51. Successivamente sarà sufficiente l'inoltro di una nota indirizzata alla Commissione consiliare competente.